

Statuto

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018



Statuto

“Centro di Recupero degli Animali Selvatici - LA VOLPE ROSSA”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, alla legge nazionale 6 giugno 2016, n. 106 e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” (e ss.mm.ii.), nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in base agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di Volontariato che assume la seguente denominazione “**Centro di Recupero degli Animali Selvatici LA VOLPE ROSSA**” siglabile “**CRAS LA VOLPE ROSSA**” operante senza fini di lucro, di seguito definita, per brevità, “Associazione”.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trino Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune; deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
4. L'Attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.
5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. ~~14~~ 20

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- a) provvedere alla salvaguardia nonché alla protezione degli animali selvatici in difficoltà, alla tutela degli stessi e della natura in conformità con le leggi, vigilando sull'osservanza delle stesse e di regolamenti generali e locali relativi alla protezione di animali, ambiente e habitat;
- b) stipulare convenzioni con le istituzioni pubbliche, al fine di raggiungere le soluzioni migliori in risposta ai problemi concernenti la salvaguardia di animali e ambiente, svolgendo inoltre un'intensa attività di collaborazione e supporto alle forze dell'Ordine, qualora venga richiesta all'Associazione;
- c) collaborare con eventuali Tavoli tecnici locali destinati alla costituzione di CRAS – Centro Recupero degli Animali Selvatici, ai sensi delle normative regionali;
- d) garantire, attraverso apposite strutture e mezzi in gestione o in proprietà, il ricovero l'assistenza, il recupero, la custodia, la tutela, l'assistenza veterinaria e l'eventuale riabilitazione di animali selvatici di fauna autoctona che siano abbandonati, feriti, maltrattati, sequestrati, nel rispetto della loro natura e delle normativa vigente, auspicando la massima collaborazione con soggetti competenti in materia tra cui ASL, Istituti zooprofilattici, Parchi naturali e zoologici,

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

associazioni ambientaliste e naturalistiche e Forze dell'Ordine;

- e) in caso di fauna alloctona/esotica l'accettazione è subordinata alle indicazioni di programmi o progetti in corso e alla capienza delle strutture del Centro. Occasionalmente in situazioni prive di un ambiente o un'assistenza idonea possono essere date in affidamento temporaneo, alla cessione o conferimento in via definitiva, ai centri autorizzati alla detenzione di fauna alloctona;
- f) assicurare la massima attenzione verso le specie di fauna protetta o particolarmente protetta, di alto valore biologico o in pericolo di estinzione;
- g) verificare e proporre migliorie alle norme e a regolamenti esistenti e delineare nuove proposte che vadano a colmare i vuoti legislativi in materia di salvaguardia e protezione, svolgendo eventualmente quanto richiesto da esigenze di sicurezza o all'occorrenza, attività di vigilanza per la tutela della fauna selvatica;
- h) sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra soci per meglio conseguire fini di solidarietà;
- i) attivare, in collaborazione con altre associazioni o tavoli tecnici, iniziative e progetti comuni, al fine di rendere più forte il ruolo del volontariato di solidarietà;
- j) divulgare e informare la popolazione sull'etologia e sulla gestione della fauna selvatica nonché sul comportamento da tenere in presenza di essa, anche in riferimento a scopi scientifici, didattici o puramente informativi ed educativi. Possono essere rilasciati crediti formativi in collaborazione con Enti qualificati;
- k) promuovere progetti di ripristino di Habitat e di creazione di elementi naturaliformi a favore della fauna selvatica;
- l) organizzare o partecipare ad eventi inerenti agli obiettivi statutari o a eventi organizzati da altri soggetti pubblici o privati diversi dagli obiettivi statutari ma utili per facilitare la raccolta fondi;

Art. 3 Attività

1. L'Associazione è un Centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività, svolta in modo spontaneo e gratuito, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, dal D.L. 29 maggio 2023 n. 57 (e ss.mm.ii.), di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale nei seguenti settori:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 l...l;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n.42;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale l...l;

WS [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]

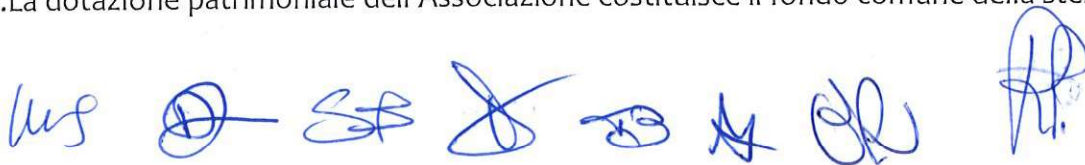
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione, della dispersione scolastica, e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni l...l";
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati l...l";
2. Nello specifico, l'Associazione svolge attività di promozione di una cultura biocentrica, poiché pone al centro la vita, dell'uomo e degli animali, nonché la promozione della convivenza civile, la tolleranza e la difesa delle libertà e dei diritti umani.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 (e ss.mm.ii.). La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.
5. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.lgs 117/2017 (e ss.mm.ii.).
6. L'Associazione si avvale d'ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione può qualsiasi attività e può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi su cui l'Associazione si fonda.

Art. 4 **Attività del Volontario**

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate, dall'Associazione di volontariato, le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
2. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
3. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
4. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 (e ss.mm.ii.).
5. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5 **Patrimonio, bilancio e risorse economiche**

1. La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa.



2. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- a) Beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote delle tessere sociali e contributi degli aderenti stabilite dal Consiglio direttivo;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni, lasciti testamentari e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) Eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- e) Rendite patrimoniali;
- f) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- g) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (e ss.mm.ii.);
- h) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 (e ss.mm.ii.) da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'Associazione;
- i) Attività commerciali e produttive marginali ai sensi del D.M. 25/5/1995 per il raggiungimento dei fini istituzionali e per autofinanziamento.

L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige, in tempo utile, il bilancio o rendiconto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 (e ss.mm.ii.) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Dal bilancio o rendiconto devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio consuntivo o il rendiconto è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 3 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'Assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e per contribuire al superamento di forme di disagio sociale;

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 117/2017 (e ss.mm.ii.) il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche o le altre Associazioni (in numero non inferiore a 7 persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato) che condividono gli scopi



e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione mosse da spirito di solidarietà.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Per essere ammessi in qualità di socio è necessario presentare, al Consiglio direttivo da parte dell'interessato, domanda scritta contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo deve pronunciarsi entro 60 giorni; alla scadenza del termine, se non vi è un parere negativo motivato, vi è tacito assenso.

2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

Art. 8

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di Socio si perde:

a) per recesso volontario, che può avvenire in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo;

b) per esclusione: qualora il socio non rispetti i doveri cui all'art. 10 e previa contestazione degli addebiti, sentito il socio interessato, o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, quali ad esempio il gettare discredito sull'Associazione con atti o notizie false e tendenziose riguardanti le attività o conseguenti a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 2 mesi dall'eventuale sollecito scritto;

d) per incompatibilità nel caso in cui si instauri un qualsiasi rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il socio e l'Associazione.

1. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

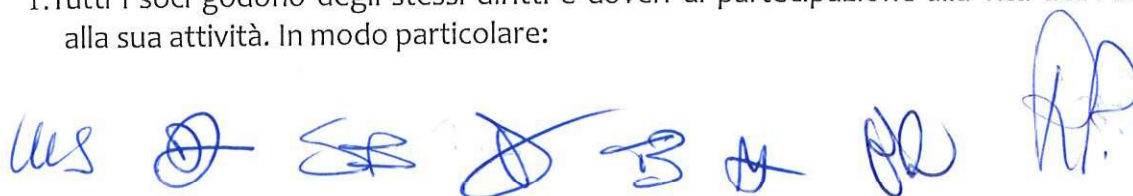
2. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta, sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione, per designazione o delega.

3. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9

Diritti

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività. In modo particolare:

A series of eight handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures vary in style, some being more stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the members of the board or the assembly mentioned in the text.

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto garantendo la democraticità dell'Associazione;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

Art. 10 **Doveri dei soci**

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento della quota associativa o della tessera annuale entro i termini previsti. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione nei modi, nei luoghi e nelle sedi da essa definiti, in modo personale, spontaneo e gratuito e in modo costante e responsabile e a rendersi disponibili ogni qualvolta venga richiesto dall'Associazione, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- a non rilasciare informazioni attinenti alle attività svolte all'interno dell'Associazione se non preventivamente concordate con il Presidente.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 11 **Organi dell'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può esser in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi, sia in presenza sia da remoto a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto; chi è in forte impedimento a presenziare all'assemblea può delegare a farne le veci uno dei presenti. È consentito inoltre il voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 12 **Assemblea dei Soci**

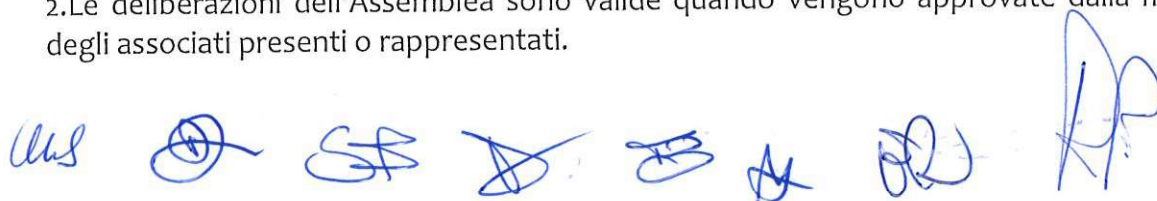


- 1.L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2.Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3.Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- 4.Gli associati possono intervenire in Assemblea sia in presenza che da remoto ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5.L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6.L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo. Inoltre, deve essere convocata quando almeno tre membri del Consiglio direttivo ne ravvisano la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (DECIMO) degli associati aventi diritto di voto.
- 7.La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8.In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9.Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10.L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
- 11.L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1.L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2.Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.



A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the board and the president, placed at the bottom of the document.

3.L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario

4.L'Assemblea ordinaria:

- a)approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;
- b)discute e approva i programmi di attività;
- c)elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
- d)delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e)approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f)ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g)approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- h)delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- i)delibera sull'esclusione dei soci; _
- j)delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- k)delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- l)delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
- m)determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- n)delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- o)fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

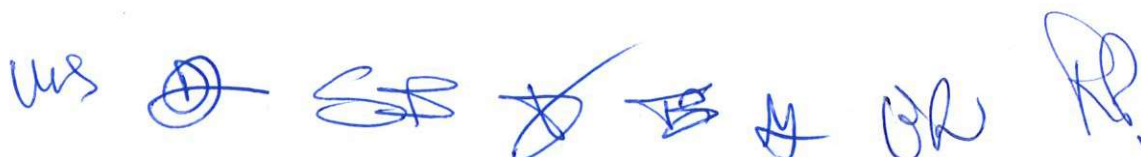
Art. 14

Assemblea straordinaria dei Soci

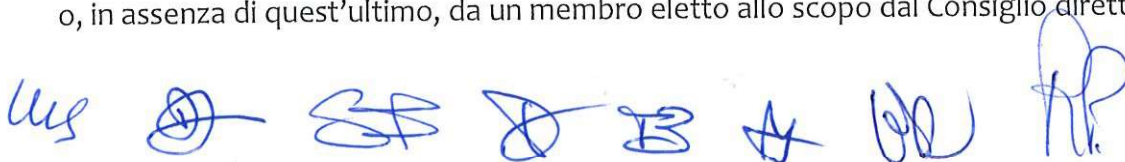
- 1.La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12.
- 2.Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3.L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo dei soci e con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Art. 15

Consiglio direttivo

A series of eight handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the members of the Board of Directors.

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri, comunque in numero dispari, scelti tra fra i soci iscritti da almeno 1 anno. I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili.
2. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e può affidare eventuali altre cariche o ruoli.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante una nuova elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 (e ss.mm.ii.);
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 dello Statuto;
 - g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - h) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - i) promuove l'attività assistenziale, sociale, solidaristica dell'Associazione in conformità ai principi contemplati nel presente Statuto;
 - j) formula programmi dettagliati nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dall'Assemblea nonché stila, eventualmente, un apposito regolamento per regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione;
 - k) può costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.



2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, per deliberare su questioni di propria competenza, onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'organizzazione.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
5. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

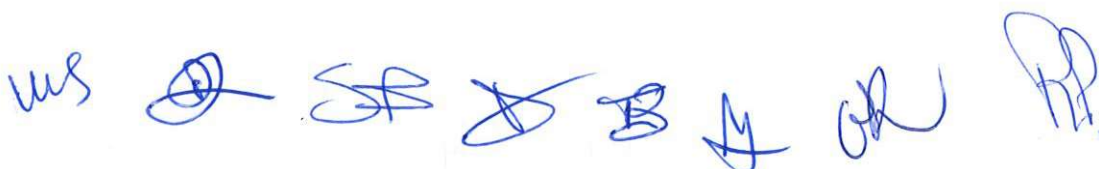
Art. 16 **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. Il Presidente ha inoltre le seguenti deleghe:
 - la responsabilità della conservazione dei dati in base alla legge n. 675 del 31 dicembre 1969 (Legge sulla Privacy);
 - la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge n. 626/1994 e al D.lgs. n. 242/1996.
1. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere a tale scopo delegato.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
5. Il Presidente può nominare avvocati, per le questioni di carattere legale riguardanti l'Associazione, a spese dell'Associazione medesima.

Art. 17 **Il Presidente onorario**

1. Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 18 **Comitati Tecnici**



Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento dei Comitati e ne nomina il coordinatore.

Art. 19 **Sezioni Territoriali**

Il Consiglio direttivo può deliberare la costituzione di sezioni territoriali nelle province o nei comuni dove ci sia un nucleo di volontari e associati interessati al perseguimento degli scopi associativi su quel territorio. Le sezioni territoriali non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, ma possono organizzare attività sul territorio di competenza relazionandosi con il direttivo. Il Consiglio direttivo nell'istituire le sezioni territoriali nomina un socio coordinatore per quel territorio.

Art. 20 **Scioglimento**

1. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

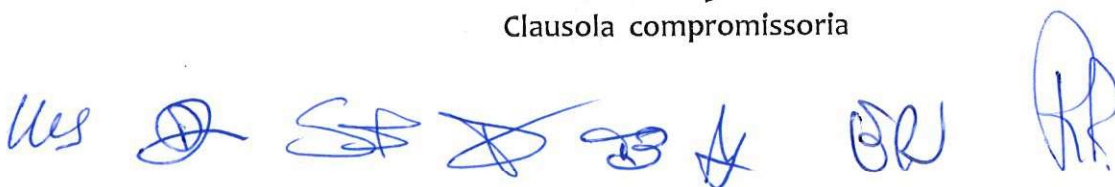
Art. 21 **Norme finali**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 (e ss.mm.ii.) e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 22 **Registrazione ed esenzione da imposta di bollo**

Il presente Statuto non è soggetto a imposta di registro ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017).

Art. 23 **Clausola compromissoria**



Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Il Segretario
(Arch. Tiziana BONGIANINO)

Tiziana Bongianino

Il Presidente
(Dr. Dario ZOCCO)

Dario Zocco

Egisto Ueno

Salma Fina

Stefano Effendi

Martina Morello

Enrico Costa

Paolo Costa

REGISTRATO PRESSO U.T.
CASALE M.TO - DP ALESSANDRIA
IN DATA 24/1/24 N° 25 SERIE 3
ESATTI € 100,00
IMPOSTA ASSOLTA PER ANNI _____

Il Funzionario
Giuliana Gabali

